

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 15241 DI RACCOLTA

"NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'"

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

La Società è denominata "ADDRESS SOFTWARE s.r.l."

Articolo 2 - SEDE

La società ha sede in Roma.

La società ha sede secondaria in Verona.

Articolo 3 - DURATA

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 4 - OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di prodotti software e informatici in generale, la loro commercializzazione e ogni altra attività connessa alla preparazione ed all'utilizzo di detti sistemi, con particolare riferimento all'assistenza alla clientela utente degli stessi e alla consulenza informatica a questi legata.

La società, per il raggiungimento dei suoi fini, potrà assumere e concedere interessenze, quote e partecipazioni in altre società ed imprese italiane ed estere, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio o anche a questo direttamente o indirettamente collegato.

La Società, per quanto necessario al raggiungimento dell'oggetto sociale e nel rispetto delle normative vigenti, potrà altresì compiere, a titolo esemplificativo, operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie.

Articolo 5 – DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante nel Registro delle Imprese.

Articolo 6 - CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro 10.400 (diecimilaquattrocento), suddiviso in 20.000 (ventimila) quote da Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.

La società potrà acquisire dai soci nonché dalle società del Gruppo Poste Italiane finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

L'aumento di capitale sociale potrà essere attuato anche mediante conferimento di beni in natura e crediti.

Articolo 7 - TITOLI DI DEBITO

La Società può emettere titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.. Tale facoltà è attribuita all'assemblea dei soci

Articolo 8 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Le quote sociali sono trasferibili sia per atto tra vivi sia per successione a causa di morte.

Tuttavia, la cessione delle quote per atto tra vivi è soggetta al diritto di prelazione in favore di ciascun socio in proporzione alle quote da questi rispettivamente possedute.

Pertanto, il socio che intende vendere in tutto, ovvero in parte, la propria quota di partecipazione al capitale sociale, deve darne comunicazione scritta con lettera raccomandata a.r. agli altri soci all'indirizzo risultante nel Registro delle Imprese ed

all'Organo Amministrativo, precisando il prezzo della cessione.

L'offerta deve intendersi fatta ai soci in proporzione alle quote da questi possedute.

In ogni caso, i soci dovranno acquisire l'intera quota offerta in cessione eventualmente ripartendo, pro quota, tra loro la residua parte di partecipazione su cui non è stato esercitato il diritto di prelazione, pena la decadenza del diritto stesso.

I destinatari dell'offerta dovranno esprimere la volontà di acquisire la quota, secondo le predette condizioni, ed al prezzo come sopra indicato dal venditore, entro 30 giorni dal ricevimento dell'offerta stessa a mezzo lettera raccomandata a.r. la cui ricezione legale perfezionerà l'acquisto.

Decorso detto termine, in difetto di esercizio del diritto di prelazione secondo le suddette modalità, le quote potranno essere trasferite a terzi, alle condizioni tutte prescritte all'art. 9 che segue.

Articolo 9 – DIRITTO DI PRELAZIONE

La cessione del diritto di opzione, spettante ai soci sulle quote emesse a seguito di deliberazione di aumento del capitale sociale è soggetta al diritto di prelazione in favore di ciascun socio in proporzione alle quote da questi rispettivamente possedute antecedentemente la delibera di aumento medesima.

Pertanto, il socio che intenda vendere in tutto, ovvero in parte, il proprio diritto di opzione sulle quote di nuova emissione deve darne comunicazione scritta con lettera raccomandata a.r. agli altri soci all'indirizzo risultante nel Registro delle Imprese ed all'Organo Amministrativo, precisando il prezzo della cessione

L'offerta deve intendersi fatta ai soci in proporzione alle quote da questi possedute

antecedentemente alla delibera di aumento del capitale sociale.

In ogni caso, i soci dovranno acquistare il diritto di opzione per l'intera quota ad esso relativa eventualmente ripartendo, pro quota, tra loro la residua parte di opzione sulla futura partecipazione su cui non è stato esercitato il diritto di prelazione, pena la decadenza dal diritto stesso.

I destinatari dell'offerta potranno esprimere la volontà di acquistare il diritto di che trattasi, secondo le predette condizioni, ed al prezzo come sopra indicato dal venditore, entro 30 giorni dal ricevimento dell'offerta stessa a mezzo lettera raccomandata a.r., la cui ricezione legale perfezionerà l'acquisto.

Decorso detto termine, in difetto di esercizio del diritto di prelazione secondo le suddette modalità, i diritti di opzione potranno essere trasferiti a terzi alle condizioni tutte prescritte all'art. 10 che segue.

Articolo 10 – RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE

Nel caso in cui i diritti di prelazione sulle quote, ovvero sul diritto di opzione relativa alle quote di nuova emissione, come previsti nei precedenti artt. 8 e 9 non vengano esercitati nei termini e con le modalità ivi previste, il socio offerente potrà alienare a terzi le proprie quote, ovvero il proprio diritto di opzione sulle nuove quote, previo consenso e gradimento espresso dall'Organo Amministrativo.

Il diniego di consenso e gradimento espresso dall'Organo Amministrativo, dovrà essere comunicato dallo stesso, al socio alienante a mezzo lettera raccomandata a.r. entro 10 giorni dalla scadenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione.

Il consenso e il gradimento sarà concesso esclusivamente alla condizione che il terzo

acquirente dimostri di possedere, attraverso idonea documentazione, una comprovata e specifica esperienza tecnica almeno triennale nell'ambito della produzione e commercializzazione delle tipologie di prodotto trattate dalla società.

A prescindere dalla ricorrenza o meno delle predette condizioni in capo al terzo acquirente, l'Organo Amministrativo potrà indicare entro lo stesso termine di 10 giorni, innanzi determinato, un diverso terzo acquirente, in possesso delle medesime caratteristiche sopra individuate, al quale il socio che intende alienare potrà cedere la quota di capitale sociale offerta, ovvero il diritto di opzione sulla nuova quota emittenda, alle medesime condizioni originariamente previste.

In tale ipotesi il socio alienante sarà comunque vincolato al trasferimento in favore del terzo indicato.

In caso di successione a causa di morte, gli eredi del socio defunto dovranno designare uno di loro quale unico rappresentante.

Articolo 11 – EFFETTI DEL TRASFERIMENTO DI QUOTE

Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito nel Registro delle Imprese.

Articolo 12 - RECESSO

I soci hanno diritto di recedere dalla società nei casi di cui all'art. 2473 cod. civ. La comunicazione dovrà avvenire a mezzo raccomandata AR con un preavviso di almeno 60 giorni.

Articolo 13 - DECISIONI DEI SOCI

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dallo Statuto

in conformità all'art. 2479 c.c. Le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Articolo 14 - ASSEMBLEE E CONVOCAZIONE

La assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale od altrove purché in Italia, nei modi e nei termini previsti dall'art. 2484 2479-bis del Codice Civile o comunque con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva, la raccomandata con a/r, il telegramma, il fax, la posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno della seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima.

Anche in mancanza di formale convocazione è validamente costituita l'assemblea quando ad essa vi partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea dovrà essere convocata per le delibere di propria competenza almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea anche in seconda convocazione è costituita e delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge per le società a responsabilità limitata.

L'assemblea dovrà inoltre essere convocata ogni qual volta l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Spetta all'assemblea ordinaria, fintantochè lo Stato italiano detenga direttamente o indirettamente il controllo della società ai sensi dell'art. 2359, I comma n.1 c.c., autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe operative al Presidente su specifiche materie delegabili ai sensi di legge.

Articolo 15 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA E DELIBERAZIONI

Possono intervenire all'assemblea i soci a cui spetta il diritto di voto.

E' ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione audio o audiovisivi a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, votare simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno. In tale ipotesi l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione stessa, dove pure deve trovarsi il segretario.

Il voto segreto non è ammesso.

L'assemblea è presieduta dall' amministratore unico, dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vicepresidente, se nominato. In assenza del Presidente e del vicepresidente l'assemblea è presieduta dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.

L' assemblea nomina un segretario anche non socio.

Articolo 16 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri.

Spetta all' assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri

dell' organo amministrativo. Gli amministratori possono essere anche non soci.

Ove la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, la composizione di quest'ultimo deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti previsti:

- a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267;
- c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
- d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al comma precedente, lettere a), b), c), e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei

delitti di cui al terzo comma, lettere a), b), c), e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro 15 giorni, l'assemblea, al fine di deliberare in merito alla permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della società alla permanenza stessa. Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza dell'amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla sostituzione ai sensi dell'articolo 2386, comma uno, del codice civile, garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea cessa l'intero consiglio. In tal caso l'assemblea è convocata d'urgenza dal collegio sindacale per provvedere alle nuove nomine. Nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione sono compiuti dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri un Presidente ed eventualmente un Vice presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento.

La carica di Vice presidente non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di impedimento, il Vice Presidente, convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 17 - CONVOCAZIONE E DELIBERE

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, o dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato in caso di impedimento del Presidente, con avviso spedito almeno cinque giorni prima della riunione.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, senza il rispetto dei termini di preavviso. In tal caso, il Presidente (o il Vicepresidente) comunicherà agli altri membri dell'organo amministrativo, nel corso della riunione del Consiglio così convocata, le motivazioni d'urgenza che hanno dato luogo al mancato rispetto del termine di preavviso.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, audio e audiovisivi, purché sussistano le garanzie di cui al precedente articolo 15 del presente Statuto.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Il Consiglio è altresì validamente costituito qualora anche in assenza di formale convocazione siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

Il consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Qualora uno o più consiglieri si astengano dalla votazione, ai fini del calcolo del quorum deliberativo, non si terrà conto di dette astensioni. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 18 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

L'Organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o le presenti norme riservano espressamente ai soci.

Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell'Assemblea dei soci, può attribuire deleghe operative al Presidente sulle materie delegabili ai sensi di legge, indicate dall'assemblea, determinandone in concreto il contenuto.

Fermo restando quanto sopra il Consiglio di amministrazione può delegare, sempre nei limiti di legge, parte delle sue attribuzioni ad un solo componente che conseguentemente viene nominato Amministratore Delegato.

Il Consiglio, su proposta del Presidente o dell'Amministratore Delegato, sentiti rispettivamente l'Amministratore Delegato o il Presidente, può conferire, senza compensi aggiuntivi, deleghe per singoli atti anche ad altri membri del Consiglio di amministrazione, determinando le modalità di riferimento al consiglio di amministrazione.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono almeno ogni 180 (centottanta) giorni al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli organi delegati sono inoltre tenuti a fornire le suddette informazioni all'organo amministrativo della società controllante.

L'Organo amministrativo potrà nominare Direttori, dei quali determinerà gli emolumenti, e procuratori ad negozia.

Articolo 19 - RAPPRESENTANZA

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Società, anche nei confronti delle istituzioni. In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della società spetta al Vice Presidente, se nominato.

Il potere di rappresentanza e di firma sociale può essere conferito dal Consiglio di amministrazione, che ne determina i limiti, anche a uno o più amministratori, tanto separatamente che congiuntamente. Poteri di rappresentanza possono essere conferiti anche a procuratori o dipendenti.

La funzione di controllo interno, ove presente, riferisce al consiglio di amministrazione o, in alternativa, ad un comitato interno all'uopo costituito dal consiglio di amministrazione.

Articolo 20 - REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

All'Amministratore unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuale stabilito dall'assemblea ordinaria; la deliberazione ha efficacia anche per gli esercizi successivi, fino a diversa decisione dell'assemblea. Ai membri del Consiglio investiti di particolari cariche spetta un compenso ulteriore determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Sono rimborsate le spese sostenute dai membri del Consiglio in relazione all'assolvimento del mandato e dei compiti ad essi affidati.

All'Amministratore Delegato e al Presidente, nel caso in cui siano state attribuite deleghe di cui all'art. 18 possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389, 3° comma del Codice Civile.

E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.

La remunerazione dei componenti di comitati con funzioni consultive o di proposta, ove sia necessaria la costituzione di detti comitati, può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti in misura non superiore al 30% (trenta per cento) del compenso deliberato per la carica di amministratore.

Articolo 21 - COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio dei sindaci esercita anche la revisione legale ai sensi dell'art 2409-bis, secondo comma, del codice civile.

I soci possono nominare un organo di controllo costituito da un solo membro effettivo ovvero da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Ove sia presente un collegio sindacale, la composizione di quest'ultimo deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Ai componenti del Collegio Sindacale spetta un compenso fisso annuale che sarà determinato dall'assemblea per tutta la durata della carica.

E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.

E' ammessa la possibilità per i sindaci di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audiovisivi, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 15, secondo comma, del presente statuto.

Articolo 22 - BILANCIO ED UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti secondo deliberazione dell'assemblea.

Articolo 23 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

Articolo 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico ministero, sarà devoluta alla competenza di un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di

Roma su ricorso presentato dalla parte che intende azionare la presente clausola compromissoria.

La sede dell'arbitrato sarà in Roma e l'arbitro deciderà secondo diritto, applicando le norme dettate in materia di arbitrato rituale dal codice di procedura civile, in quanto compatibili.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse nei confronti dei soci e/o della Società dagli amministratori, dai liquidatori e dai sindaci della Società stessa ovvero quelle promosse dai soci e/o dalla Società nei loro confronti, sempre che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e per le quali non è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico ministero.

Art. 25 CLAUSOLA TRANSITORIA

Le disposizioni di cui agli artt. 16 e 21 finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, trovano applicazione, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, con riferimento ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore delle disposizioni del medesimo decreto.

Firmato in originale

Roberto Fazi

Mario De Angelis Notaio l.s.